



CITTA' DI STRESA
Provincia del Verbano Cusio Ossola

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI E DEI SERVIZI SOCIALI

Approvato con deliberazione consiliare n. 82 del 18.07.2011

INDICE

CAPO I - PRINCIPI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

Art. 2 - Finalità

Art. 3 - Destinatari

Art. 4 - Diritto alle prestazioni

Art. 5 - Rapporti con l'utenza

Art. 6 - Persone tenute agli alimenti

CAPO II – PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEI SERVIZI SOCIALI

Art. 7 - Prestazioni assistenziali

Art. 8 - Segretariato sociale

Art. 9 - Consulenza sociale

CAPO III – PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 10 - Assistenza economica

Art. 11 - Assistenza economica ordinaria

Art. 12 - Assistenza economica straordinaria

Art. 13 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Art. 14 – Prestito sociale

Art. 15 - Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

Art. 16 - Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti

Art. 17 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

Capo IV -PROCEDIMENTO

Art. 18 – Segnalazione

Art. 19 – Accertamento

Art. 20 – Istruttoria

Art. 21 –Decisione

Art. 22 -Comunicazione

Capo V - SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 23 - Servizio di assistenza domiciliare

Capo VI -DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

Art. 25 - Albo dei beneficiari

Art. 26 – Pubblicità

CAPO I

PRINCIPI

Art. 1 - Principi ed obiettivi

Il presente regolamento disciplina, in attuazione dei principi costituzionali, della legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”, della legislazione regionale, criteri di erogazione delle prestazioni socio-assistenziali del Comune di Stresa.

Il Comune di Stresa con il concorso dei servizi sanitari, della scuola, del centro per l'impiego, del terzo settore, delle organizzazioni sindacali, garantisce la realizzazione del sistema integrato, finalizzato a promuovere e realizzare un insieme di diritti, di garanzie e di opportunità volte allo sviluppo, al benessere e al sostegno dei progetti di vita dei singoli, delle famiglie e della comunità, nel rispetto delle finalità e dei principi della legge.

Gli interventi nel campo socio-assistenziale promossi dal Comune di Stresa sono informati ai seguenti principi:

- rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- rispetto della famiglia e del suo ruolo;
- prevenzione e rimozione delle situazioni di bisogno e di disagio sociale di natura personale, familiare e collettiva;
- superamento di qualsiasi forma di emarginazione e disadattamento sociale;
- rispondenza degli interventi al bisogno ed alle esigenze affettive, psicologiche, relazionali e sociali del cittadino.

Il Comune di Stresa assicura le prestazioni professionali del servizio sociale, quali il segretariato sociale, consulenza e sostegno sociale, senza assunzioni di onere economico diretto, nei confronti dei cittadini che possiedono i requisiti per l'accesso agli interventi economici previsti nel presente regolamento.

Art. 2 - Finalità

Per rendere effettivo il diritto di tutta la popolazione al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1 si perseguono le seguenti finalità, nei limiti della legislazione vigente, dei livelli essenziali di assistenza e delle risorse destinate:

- a) prevenire e rimuovere le cause di ordine economico, sociale che possano procurare situazioni di bisogno sociale o fenomeni di emarginazione negli ambienti di vita, di studio e di lavoro;
- b) rendere effettivo il diritto di tutti i cittadini ad usufruire delle strutture, dei servizi e delle prestazioni sociali, secondo modalità che assicurino congrue possibilità di scelta;
- c) agire a sostegno della famiglia, garantendo anche ai cittadini in difficoltà la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale.

d) favorire e sostenere l'inserimento sociale, scolastico e lavorativo di soggetti disabili, emarginati o a rischio di emarginazione.

Art. 3 - Destinatari

Hanno diritto alle prestazioni disciplinate dal presente regolamento, i seguenti soggetti che, avendo la residenza nel Comune di Stresa da almeno 18 mesi, si trovano in situazione di bisogno assistenziale e siano anziani, adulti, persone e/o nuclei a rischio", anche con figli minori:

- i cittadini italiani;
- i cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- gli stranieri, i minori stranieri ed i soggetti di cui agli articoli 18 e 41 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero", nonché gli apolidi;

Si deroga al possesso del requisito della residenza nel Comune da almeno 18 mesi, per l'accesso al servizio di Asilo Nido convenzionato col Comune di Baveno, per il quale è richiesta la semplice residenza nel Comune di Stresa, senza limite temporale.

La valutazione professionale del bisogno si basa sulla condizione personale e del nucleo familiare.

Ai fini della valutazione del bisogno si tiene conto anche dell'I.S.E.E., secondo fasce aggiornate annualmente dalla Giunta comunale, ai sensi della deliberazione di C.C. n. 78 del 22.12.2003 e s.m.i., e relativi criteri attuativi. Alle persone che presentano un ISEE tra 0 e 3.000,00 euro, i sussidi di natura economica potranno essere erogati solo se questo valore è giustificato e limitato nel tempo.

Art. 4 - Diritto alle prestazioni

In presenza di interventi assicurati dallo Stato ovvero da altre istituzioni pubbliche e/o private, secondo precise disposizioni di legge o nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali, le prestazioni previste nel presente regolamento sono assicurate secondo i principi di sussidiarietà e di integrazione, cioè soltanto in presenza di una residua situazione di bisogno.

Il Comune assicura l'integrazione economica connessa all'assistenza di cittadini residenti anche quando sono ricoverati in strutture residenziali (r.s.a), con le modalità previste dal Regolamento del Comune di Stresa approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 31/12/2007, n. 60.
.A tale proposito si considera l'ultima residenza prima del ricovero.

Per quanto riguarda gli interventi assistenziali dello Stato (pensioni di invalidità, assegni di accompagnamento, ecc.) liquidati in data successiva all'ammissione in struttura, sarà recuperata da parte dell'Amministrazione Comunale la quota eventualmente anticipata secondo i successivi artt. 13 e 18.

Art. 5 - Rapporti con l'utenza

Le prestazioni previste nel presente regolamento sono subordinate all'esistenza di una situazione di reale bisogno e sono assicurate in un quadro di collaborazione da parte dell'utente a concordare il piano di aiuto.

Art. 6 - Persone tenute agli alimenti

Il Comune di Stresa nel rispetto di quanto sancito dalla legge relativamente agli obblighi a carico dei congiunti, prende ogni iniziativa atta a favorire l'intervento dei parenti tenuti verso il richiedente l'assistenza, sia sul piano materiale sia sul piano finanziario.

Nel caso in cui i parenti tenuti rifiutino di rispettare l'obbligo posto dalla legge a loro carico e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, l'assistenza verrà ugualmente fornita, in applicazione dei principi di sicurezza sociale individuati negli articoli 1 e 2, con contestuale avvio del procedimento di ricorso all'autorità giudiziaria per il mancato rispetto dell'articolo 433e seguenti codice civile.

A tal fine il servizio sociale provvederà all'acquisizione preventiva da parte dell'utente di una delega a procedere in conto, nome e nell'interesse dell'utente, per tutte le prestazioni che richiedano l'instaurarsi di rapporti con terzi.

CAPO II

PRESTAZIONI PROFESSIONALI DEL SERVIZIO SOCIALE

Art. 7 - Prestazioni assistenziali

Le finalità di cui all'articolo 2 vengono perseguite attraverso i seguenti servizi e relative prestazioni:

- a) segretariato sociale;
- b) consulenza sociale;
- c) assistenza economica;
- d) assistenza domiciliare;
- e) pasti a domicilio.

La Giunta comunale può prevedere in caso di eccezionali situazioni socio economiche di particolare gravità, nel rispetto delle norme del vigente Regolamento, erogazioni di prestazioni particolari.

Art. 8 - Segretariato sociale

Il segretariato sociale è un servizio di informazione rivolto ai cittadini del territorio, per fare acquisire conoscenze pertinenti ed esaurienti sui servizi sociali e sanitari, pubblici e privati, predisposti per affrontare situazioni di bisogno assistenziale o per la tutela dei diritti. Il servizio di segretariato sociale viene già prestato di fatto dal Servizio Politiche Sociali; lo stesso è dotato di strumenti atti a collegarlo con tutti i servizi informativi presenti sul territorio per un tempestivo ed adeguato aggiornamento, ferme restando migliorie che potrebbero essere apportate nel tempo al fine di garantire un migliore servizio all'utenza.

Le informazioni offerte dal segretariato sociale si riferiscono a:

- a) servizi sociali e sanitari esistenti nell'area del distretto e della Provincia del V.C.O.;
- b) servizi scolastici, culturali e di informazione professionale;
- c) istituti previdenziali e di tutela dei lavoratori;
- d) attività del tempo libero;
- e) iniziative del volontariato.

Il segretariato sociale, oltre a fornire informazioni, opera anche direttamente per facilitare i contatti fra l'utente e i servizi, al fine di conseguire una utilizzazione piena e responsabile delle risorse comunitarie.

Per bisogni complessi, che richiedono l'intervento di diversi servizi o soggetti, verranno attivati gli strumenti tecnici per la valutazione e per la predisposizione di progetti assistenziali individualizzati.

Art. 9 - Consulenza sociale

La consulenza sociale è l'insieme delle attività di studio, di analisi, supporto e di proposta che i servizi sociali per mezzo dei suoi operatori offrono:

- a) a singoli, gruppi e comunità;
- b) agli organi amministrativi e di rappresentanza politica e sociale presenti sul territorio.

CAPO III

PRESTAZIONI ECONOMICHE

Art. 10 - Assistenza economica

L'assistenza economica è un servizio finalizzato a risolvere situazioni di particolare difficoltà e che porrebbero, se non affrontate, il richiedente in situazione di emarginazione. L'assistenza economica è utilizzata, nell'ambito di progetti individualizzati di integrazione sociale, quando le gravi difficoltà non sono risolvibili con altri servizi e prestazioni.

L'assistenza economica si divide in:

- a) ordinaria, cioè continuativa nel medio periodo;
- b) straordinaria, cioè temporanea, per fronteggiare situazioni eccezionali ed imprevedibili;
- c) straordinaria d'urgenza, per fronteggiare situazioni che richiedono una soluzione immediata;
- d) prestito sociale, prestito senza interessi per fronteggiare morosità o impegni finanziari di ragguardevole entità in cui siano state accertate garanzie di restituzione dei beneficiari nel medio termine.

Qualora il richiedente risultasse essere moroso nei confronti dell'Ente senza alcuna giustificazione, non si potrà dar corso all'erogazione del contributo.

Art. 11 - Assistenza economica ordinaria

L'assistenza economica ordinaria viene erogata con carattere di continuità per la durata massima di un anno, rinnovabile, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi concordati nell'ambito del piano assistenziale personalizzato.

Art. 12 - Assistenza economica straordinaria

L'assistenza economica straordinaria è l'insieme degli interventi occasionali di sostegno economico a favore di persone o nuclei familiari che, in via temporanea e per circostanze eccezionali, devono fronteggiare situazioni particolari di bisogno senza disporre di adeguate risorse finanziarie e di supporti familiari o informali.

L'assistenza economica straordinaria viene erogata una tantum o a tempo determinato. E' finalizzata al soddisfacimento delle esigenze vitali e viene assicurata a persone o nuclei familiari coinvolti in processi di disgregazione, morte, malattia, disoccupazione e sottoccupazione da cui derivano situazioni di bisogno assistenziale non completamente risolvibili con l'accesso ai servizi o alle risorse interne della famiglia e della rete informale.

La misura dell'intervento è fissata per un periodo massimo di tre mesi, con verifica delle variazioni intervenute, a cura dell'assistente sociale proponente.

Art. 13 - Assistenza economica straordinaria d'urgenza

Gli interventi straordinari d'urgenza sono assicurati, nel rispetto di quanto sancito dall'art. 3, a cittadini che si trovano a dover fronteggiare situazioni di bisogno tali da richiedere una soluzione immediata.

La misura dell'intervento è costituita preferibilmente da servizi.

Art. 14 – Prestito sociale

Il prestito sociale rappresenta un nuovo strumento di risposta, di carattere sperimentale, in alternativa all'erogazione di contributi economici a fondo perduto, che consente di ampliare gli interventi in campo sociale, nonché la "responsabilizzazione" del destinatario dell'intervento che viene impegnato alla restituzione.

Sono proposti dall'assistente sociale responsabile del caso ogniqualvolta sia prevedibile che una situazione di momentanea difficoltà di ordine finanziario possa essere superata nel tempo e vi sia quindi la fondata possibilità che il contributo assistenziale erogato possa venire restituito, nei termini concordati, dal beneficiario. Il beneficiario è tenuto a sottoscrivere un formale impegno di restituzione, contenente la dettagliata indicazione delle modalità con le quali la restituzione dovrà avere luogo.

Il prestito sociale non può essere concesso quando il valore dell'I.S.E.E. è superiore a Euro 10.000,00. La giunta comunale annualmente può rivalutare tale importo.

L'entità del prestito non può essere superiore, di norma, a 2.500,00 euro, e comunque compatibilmente con la disponibilità di bilancio.

Il rimborso del prestito deve avvenire a rate fisse mensili a carico del destinatario e l'assistente sociale deve concordare il periodo massimo di restituzione del prestito, la decorrenza della prima rata di rimborso. Il prestito deve essere restituito in ogni caso entro 36 mesi dalla concessione.

In caso di mancato pagamento di una o più rate di restituzione del prestito, l'assistente sociale, anche tramite i servizi sociali effettuerà una verifica della situazione e valuterà se avviare le procedure di rivalsa o se realizzare altri interventi previsti dal presente regolamento.

Sono in ogni caso esclusi dal prestito sociale i soggetti che hanno una situazione debitoria tale da evidenziare l'assoluta incapacità di rimborso del prestito.

Art. 15 - Contributi per il mantenimento in strutture residenziali e semiresidenziali

Per l'erogazione di tali contributi si fa riferimento al Regolamento comunale approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 60 del 31/12/2007.

Lo stanziamento di bilancio costituisce limite inderogabile per la concessione delle prestazioni, fatte salve integrazioni che vadano ad incrementare detto stanziamento.

A tal fine, si precisa che qualora le richieste pervenute non consentissero la copertura integrale delle compartecipazioni del Comune alle rette di ricovero (quota al netto della compartecipazione del privato), il Comune procederà proporzionalmente secondo le risorse finanziarie disponibili. Qualora pervenissero in corso d'anno ulteriori richieste rispetto al dato storico dell'anno precedente, senza possibilità di incremento dello stanziamento di bilancio, il Comune, nel rideterminare le quote di compartecipazione già in essere, rivaluterà la situazione con i soggetti obbligati ai sensi dell'art. 433 del c.c. Il Comune si riserva il recupero delle spese sostenute rivalendosi sul patrimonio mobiliare e immobiliare dell'assistito.

Art. 16 - Contributi economici per l'assistenza sanitaria a cittadini indigenti (ticket)

Ai fini del presente articolo viene considerato indigente, ai fini dell'erogazione dell'assistenza sanitaria, chi presenti documentazione attestante un valore I.S.E.E. inferiore o uguale a quanto deliberato annualmente dalla Giunta Comunale.

Sono rimborsabili, dietro presentazione di apposita documentazione, le seguenti spese sanitarie:

a) prestazioni sanitarie di tipo diagnostico, terapeutico o riabilitativo, effettuate su richiesta di medico convenzionato con il Servizio Sanitario Nazionale. Le prestazioni devono essere fruitive presso struttura pubblica o convenzionata con il S.S.N.;

Le richieste di intervento economico motivate dalla necessità di acquisire prestazioni o presidi sanitari non coperti o coperti in misura parziale dal

servizio sanitario nazionale, sono accolte soltanto in presenza delle cinque seguenti condizioni documentate:

- a) situazione di bisogno economico, documentato in base a certificazione I.S.E.E., che rappresenta il criterio precipuo di accesso alla prestazione;
- b) cronicità della patologia ed indispensabilità delle prestazioni prescritte certificate da medico convenzionato con il S.S.N.. La certificazione medica dovrà motivare la prescrizione di farmaci "non generici";
- c) utilizzazione preventiva di tutte le possibilità offerte dal servizio sanitario nazionale;
- d) necessità di prevenire l'insorgenza o aggravamento di situazioni di bisogno assistenziale o nell'ottica del miglioramento delle condizioni di salute generale;
- e) valutazione delle condizioni socio sanitarie del richiedente, all'interno di un progetto sociale più ampio.

Art. 17 - Buoni alimentari e altre forme di prestazioni

In caso di bisogno urgente, tenuto conto delle risorse della rete dei servizi sociali integrati l'assistente sociale può proporre l'erogazione di buoni alimentari da assegnare all'assistito.

I buoni alimentari, da utilizzarsi presso un esercizio commerciale convenzionato, dovranno consentire l'acquisto esclusivamente di generi alimentari determinati ed in ogni caso non possono consentire l'acquisto di bevande alcoliche.

E' facoltà dell'assistente sociale, qualora l'utente non sia in grado di gestire autonomamente i propri redditi, sostituire, parzialmente o totalmente, temporaneamente o definitivamente i contributi con:

- a) buoni alimentari;
- b) pagamento diretto da parte del servizio amministrativo dei Servizi Sociali, di fatture, obbligazioni a carico dell'utente, canoni di affitto, ecc.;

CAPO IV

PROCEDIMENTO

Art. 18 - Segnalazione

La segnalazione di bisogno assistenziale deve essere presentata in forma scritta, utilizzando la modulistica predisposta dagli uffici comunali, e firmata dal diretto interessato, fatti salvi i casi di impedimento: la segnalazione sarà assunta al protocollo del comune e trasmessa ad un assistente sociale.

Il Comune assicura attraverso i Servizi Sociali l'assistenza nella presentazione della dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni, eventualmente anche attraverso centri autorizzati di assistenza fiscale convenzionati.

Art. 19 - Accertamento

I provvedimenti assistenziali sono adottati sulla base delle dichiarazioni e documentazioni fornite dal richiedente. A tal fine è prevista la seguente documentazione:

- a) documentazione di base, da presentare unitamente alla segnalazione del bisogno assistenziale;
- b) dichiarazione sostitutiva di certificazione, redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante i dati anagrafici, la composizione del nucleo familiare, la residenza;
- c) dichiarazione sostitutiva unica resa ai sensi del d.p.c.m. 18 maggio 2001 e successive modifiche ed integrazioni (I.S.E.E.);
- d) documentazione facoltativa che l'utente, nel proprio interesse, ritenga utile produrre ovvero che il Comune ritenga di dover chiedere a completamento dell'istruttoria;
- e) certificazioni sanitarie, ove necessarie a supportare la richiesta;
- f) documentazione relativa al reddito delle persone tenute agli alimenti ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile;
- g) relazione dell' Assistente Sociale
- h) altra documentazione attinente alla pratica.

Art. 20 - Istruttoria

La segnalazione del bisogno assistenziale, corredata da tutti i documenti, viene istruita dall'assistente sociale individuato che, ai sensi della L. 241/90, assume la qualifica di responsabile del procedimento.

Strumento fondamentale, per l'istruttoria dell'assistente sociale è la relazione di servizio sociale, contenente tutti i necessari elementi di valutazione per attuare l'intervento assistenziale e per prevedere un piano di trattamento adeguato.

Nel caso in cui si verifichi l'impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l'operatore incaricato dell'istruttoria richiede per iscritto quanto necessario, assegnando un termine per la produzione della documentazione di 15 giorni. Trascorso inutilmente questo periodo l'istanza di assistenza economica viene archiviata e ne viene data comunicazione al richiedente.

Art. 21 - Decisione

La pratica assistenziale, istruita secondo le norme contenute nel presente regolamento, viene trasmessa al dirigente dei Servizi Sociali per i provvedimenti di competenza.

La decisione, da assumere con la tempestività proporzionata alla gravità del bisogno, ed in ogni caso entro trenta giorni dalla data di chiusura dell'iter valutativo, deve contenere:

- a) in caso di accoglimento della richiesta, l'indicazione delle prestazioni, l'ammontare e la durata delle stesse, secondo lo schema sintetico allegato alla relazione dell'assistente sociale, nonché le eventuali condizioni e formalità;

b) in caso di non accoglimento o di accoglimento parziale della richiesta, saranno indicate le motivazioni. Saranno altresì riportate le prestazioni eventualmente accolte, nonché le eventuali condizioni e formalità;

c) in caso di istruttoria insufficiente, saranno indicati gli ulteriori accertamenti da compiere e/o le eventuali ulteriori acquisizioni documentali.

Il Dirigente provvede a sospendere o modificare in qualsiasi momento le decisioni assunte, nel caso in cui nuove informazioni ottenute, evidenzino vizi di legittimità, vizi di violazione del presente regolamento oppure mutino il quadro obiettivo alla base della concessione dell'assistenza economica.

Art. 22 - Comunicazione

Il provvedimento relativo alla decisione assunta è trasmesso agli interessati.

Con la comunicazione è reso noto l'obbligo sancito per il beneficiario della prestazione di comunicare tempestivamente, e in ogni caso entro il termine di 30 giorni, l'eventuale modifica delle condizioni originarie.

CAPO VI

SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE

Art. 23 - Assistenza domiciliare

Il servizio di assistenza domiciliare è disciplinato da apposito regolamento approvato con atto di Consiglio Comunale n. 9 del 02/03/2011.

CAPO VII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

I dati personali/sensibili raccolti presso gli interessati o presso altri soggetti saranno oggetto del trattamento nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che reca disposizioni per la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

I dati raccolti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa richiamata al comma precedente per le seguenti finalità:

a) finalità strettamente funzionali alla istruzione della domanda di ammissione ai benefici previsti;

b) finalità connesse all'adempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo.

I dati personali da conferire sono anche dati sensibili.

Il conferimento dei dati personali è obbligatorio. L'eventuale, parziale o totale, rifiuto comporterà l'impossibilità di provvedere alle sopra indicate finalità con conseguente impossibilità di accesso ai benefici previsti dal presente regolamento.

Art. 25 - Albo dei beneficiari

I percettori di sussidi, crediti, sovvenzioni, sussidi e benefici economici erogati dal Comune ai sensi del presente regolamento sono iscritti, nel rispetto del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, nell'albo dei beneficiari delle provvidenze di natura economica istituito dal comune ai sensi del D.P.R. 6 aprile 2000, n. 118.

Art. 26 - Pubblicità

Il presente regolamento, oltre alle forme di pubblicità previste dallo Statuto Comunale è pubblicato sul sito internet del Comune ed è trasmesso alle organizzazioni sindacali, al Consorzio dei Servizi Sociali .

Letto, approvato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
F.to DI MILIA Canio

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI Ugo

=====

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE
EX-ART. 49 D. LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
F.to TEDESCHI Nicoletta

Visto, con parere favorevole in ordine alla regolarità contabile.

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
F.to

=====

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.
Stresa, li 2/08/2011

IL FUNZIONARIO INCARICATO

=====

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno 2/08/2011 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il 17/08/2011 (n. _____ Registro Pubblicazioni).
Stresa, li 2/08/2011

IL MESSO COMUNALE

=====

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, è divenuta esecutiva in data _____.

- Per decorrenza dei termini di legge ex-articolo 134, comma 3, d. lgs. 18 agosto 200, n.267
- Comunicata ai Capi-Gruppo Consiliari con elenco 7 del 2/08/2011

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PALMIERI Ugo

=====

RELATA DI II PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Messo Comunale, dichiara che il presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi a tutto il _____ (n. _____ Registro Pubblicazioni).

Stresa, li _____

IL MESSO COMUNALE

=====